



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2168**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie - articolo 31, comma 1 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).

Il giorno **09 Dicembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**SARA FERRARI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” prevede all’articolo 31, comma 1, la concessione di agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie.

Con deliberazione n. 988 del 13 maggio 2011 la Giunta provinciale ha approvato i criteri per le agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie con validità fino al 30 giugno 2014, data di fine validità del Reg. (CE) 1998/2006.

La Commissione europea ha approvato in data 18 dicembre 2013 il nuovo regolamento n. 1407/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L352/1, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Ritenuto opportuno attivare il regime di aiuto previsto dalla legge provinciale n. 4/2003, art. 31, comma 1 per le associazioni agrarie, applicando il regime “de minimis” così come stabilito dal reg. (UE) n. 1407/2013 in quanto i soggetti beneficiari dell’aiuto sono associazioni che non operano prettamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Nell’anno 2014 è stata presentata una domanda sulla base dei criteri approvati dalla Giunta provinciale n. 988 del 13 maggio 2011, modificati con deliberazione n. 1482 del 19 luglio 2013, e la stessa non è stata accolta per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie.

Con il provvedimento di non accoglimento della domanda era stato preso atto che la stessa sarebbe stata automaticamente riconsiderata e istruita in via prioritaria, come previsto dai criteri allora in vigore.

I criteri approvati dalla Giunta provinciale n. 988 del 13 maggio 2011, così come modificati con deliberazione n. 1482 del 19 luglio 2013, stabilivano che le domande presentate e non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie sarebbero state riconsiderate automaticamente nell’esercizio successivo, tali criteri, come sopra evidenziato, sono scaduti il 30 giugno 2014.

Si propone pertanto di prevedere nei nuovi criteri la possibilità di finanziare le spese sostenute nell’anno 2014 relative alle domande presentate nell’anno 2014 e non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie, previa ripresentazione della domanda di contributo.

Per quanto riguarda la concessione di contributi previsti dall’articolo 31 comma 1 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 per LE Associazione dei produttori, per i quali non si applica il regolamento de minimis, si rinvia l’approvazione dei relativi criteri ad altro provvedimento.

Considerato importante favorire l’associazionismo per promuovere, sostenere e supportare l’attività delle aziende agricole favorendo anche la collaborazione attraverso lo scambio di mano d’opera agricola e gli scambi di

macchinari, si propone di riconoscere un aiuto per l'avviamento delle nuove associazioni agrarie con le percentuali stabilite dalla normativa provinciale.

Valutato che il presente provvedimento non è soggetto all'esame preventivo dei servizi di staff del Dipartimento affari finanziari, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014, poiché il volume di spesa medio annuo derivante dai presenti criteri non supera il 1.000.000,00 di Euro, il cui parere è stato peraltro acquisito con nota prot. n. 636124 del 1 dicembre 2014.

Visti i pareri del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione per gli aspetti procedurali del 30 ottobre 2014, prot. 577422 e del 21 novembre 2014 prot. n. 619610 e recepite le osservazioni formulate.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa,
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

### DELIBERA

1. di approvare, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle associazioni agrarie, ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 4/2003, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i criteri di cui al punto precedente trovano applicazione per le domande presentate dopo l'adozione del presente provvedimento;
3. di disporre che limitatamente al 2014, può essere ripresentata la domanda relativa alle spese sostenute nel medesimo anno e non finanziate per carenza di risorse. Alla domanda non deve essere allegata la documentazione prevista al punto 2 dei criteri che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in quanto già agli atti del servizio competente;
4. di disporre che per l'anno 2015 ha priorità la domanda relativa alle spese sostenute l'anno precedente e riferite a domande non accolte. Con riferimento alle altre domande da finanziare nell'anno 2015, nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento, gli interventi saranno ridotti proporzionalmente al fine di ammettere a finanziamento tutte le domande pervenute;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi, previsti dall'articolo 31 comma 1 della Legge

provinciale 28 marzo 2003, n. 4, per le Associazione dei produttori, per le quali non si applica il regolamento de minimis;

6. di dare atto che l'aiuto così come definito dai criteri di cui al punto 1., rientra nel regime di aiuto previsto dal reg. (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1;
7. di demandare al Dirigente del Servizio Agricoltura l'approvazione della nuova modulistica;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

CC